



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Inapplicabilità dello split payment in caso di rivalsa

Chiarimenti sulla disciplina dei super-ammortamenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Legittimo utilizzo della liquidazione automatica in caso di disconoscimento del riporto a nuovo del credito Iva

Riscossione dell'Iva dovuta per l'estrazione delle merci di competenza dell'Agenzia delle entrate

Utilizzabilità della lista Falciani

Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale solo se previsto dalla legge

Iva non dovuta in caso di mancata immissione delle merci in deposito

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Riqualificabile come cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote sociali

Inapplicabilità dello split payment in caso di rivalsa

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 14 settembre 2016, n.75/E

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in materia di Iva, il fornitore della Pubblica Amministrazione che abbia versato un’Iva maggiore a seguito di attività di accertamento ed intenda rivalersi nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione non è tenuto a seguire le speciali regole previste per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici dall’art.17-ter del Decreto Iva (cd. “split payment”), ma può, purché abbia già pagato l’imposta accertata, gli interessi e le sanzioni, riaddebitare l’imposta al proprio cessionario/committente pubblico secondo le modalità ordinarie, e non in regime di *split payment*.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla disciplina del super-ammortamento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 14 settembre 2016, n.74/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina relativa al cd. “super-ammortamento” di cui all’art.1, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità del 2016). L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che per stabilire se un bene materiale strumentale per l’esercizio dell’attività regolata da distribuzione di gas naturale sia escluso o meno dall’ambito applicativo dell’agevolazione del super-ammortamento, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione dell’art.102-bis del Tuir. Secondo l’Amministrazione finanziaria il medesimo principio trova applicazione anche per i beni gratuitamente devolvibili di cui all’art.104 del Tuir; per tali beni, infatti, sia ai fini dell’esclusione dall’ambito applicativo dell’agevolazione che della fruizione della maggiorazione, dovrà farsi riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione dell’art.104 del Tuir.

[torna su](#)

Legittimo utilizzo della liquidazione automatica in caso di riporto a nuovo del credito Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 8 settembre 2016, n.17758

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di credito d’imposta Iva, è legittimo l’utilizzo della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi dell’art.54-bis del Decreto Iva, nel caso in cui l’Agenzia delle entrate disconosca il riporto a nuovo di un credito Iva derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa. Secondo la Corte, infatti, il controllo automatico, non incidendo sulla posizione sostanziale del contribuente, può essere attivato sulla base dell’esame di informazioni presenti in Anagrafe tributaria, (tra cui rientra il dato relativo all’omessa presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito), essendo scervo da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito dall’art.54-bis del Decreto Iva.

[torna su](#)

Riscossione dell'Iva dovuta per l'estrazione delle merci di competenza dell'Agenzia delle entrate

Corte di Cassazione – Sentenza del 29 agosto 2016, n.35575

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia doganale, in ossequio al par.1, n.3 del Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (“Codice Doganale Comunitario”), spetta all'Agenzia dell'entrate, e non all'Agenzia delle dogane, l'accertamento e la riscossione dell'Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell'Iva da assolvere all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali mediante il meccanismo dell'inversione contabile. Secondo la Corte, infatti, l'Iva dovuta sulle importazioni (non rientrando nell'obbligazione doganale all'importazione) ha piena natura di tributo interno, tale che la titolarità della pretesa impositiva spetti all'Agenzia delle entrate, e che soltanto per economia procedurale l'Agenzia delle dogane sia legittimata a riscuotere l'Iva all'importazione negli spazi doganali.

[torna su](#)

Utilizzabilità della lista Falciani

Corte di Cassazione – Sentenza del 1 settembre 2016, n.17503

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della pretesa fiscale, sono utilizzabili nell'accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dall'Amministrazione finanziaria italiana mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti della medesima Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, pertanto, spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall'Amministrazione finanziaria, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente.

[torna su](#)

Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale solo se previsto dalla legge

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 agosto 2016, n.17426

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di tributi non armonizzati, non sussiste alcun generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto impositivo. Secondo la Corte, infatti, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.212 (“Statuto dei diritti del Contribuente”) sussiste esclusivamente, pena l'invalidità dell'atto, in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito dalla legge, come nel caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.

[torna su](#)

Iva non dovuta in caso di mancata immissione delle merci in deposito

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 agosto 2016, n.16459

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'Iva all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'50-bis, comma 4, lett.b) del dl 30 agosto 1993, n.331, qualora costui abbia già provveduto

all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite. Secondo la Corte, infatti, la violazione del sistema del versamento dell'Iva, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere in discussione, pertanto, il suo diritto alla detrazione.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Riqualificabile come cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote sociali

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sentenza del 7 luglio 2016, n.1252/8/2016

La CTR della Toscana ha chiarito che, in materia di imposta di registro, è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131, riqualifica in cessione di azienda un atto di cessione del 100 per cento delle quote sociali. Secondo la Commissione, infatti, la cessione totalitaria di quote equivale ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3 per cento e non in misura fissa.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it